



Città di Jesolo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 27/04/2023
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 80 del 30/07/2026

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO.....	3
ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	5
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	7
ART. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8
ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 12 - SOPPRESSO	8
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	9
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 15 - NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	10
ART. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 19 - ZONE NON SERVITE	11
ART. 20 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO	12
ART. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RICICLO ..	14
ART. 23 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE	14
ART. 24 - Soppresso	15
ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI	15
ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	15
ART. 27 - TRIBUTO AMBIENTALE.....	16
ART. 28 - RISCOSSIONE	16
ART. 29 - DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE TARI	18
ART. 29 bis - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE AI FINI TARI	19
ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	19
ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	20
ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	20
ART. 32 bis - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	21
ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI	22
ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA	22
ART. 35 - DILAZIONE DI PAGAMENTO	23
ART. 36 - IMPORTI MINIMI.....	25
ART. 36 bis - RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	25
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	25

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, *ratione temporis* vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti, approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei RU, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, della Regione Veneto e della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Ente Territorialmente Competente per il bacino rifiuti "Venezia" è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che comprende il territorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano.
3. Il soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), e opera nel rispetto del contratto di servizio sottoscritto con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
4. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) rifiuti urbani: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) e 5).

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

- c) rifiuti speciali: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i veicoli fuori uso.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati; a tal fine è rilevante l'assenza di energia elettrica. La presente disposizione trova applicazione in caso di permanente stato di inutilizzo e sono pertanto esclusi gli immobili in condizioni di non utilizzo solo per periodi stagionali (esempio autunno/inverno);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
 - locali con sospensione amministrativa dell'attività produttiva secondo la normativa vigente.
2. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività sono classificati nella tipologia 03 "magazzini senza alcuna vendita diretta".
 3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie

dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Ai fini del comma 1:
 - a) Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
 - b) Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - c) Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649, terzo periodo, della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati (o dallo stesso derivanti) dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui la specifica attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici: 10%;
 - laboratori di analisi e simili: 15%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine: 30%;
 - elettrauti e gommisti: 30%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%;

- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%;
 - laboratori fotografici ed eliografici: 25%;
 - autoservizi, autolavaggi ed autorimesse: 10%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%;
 - ipermercati e market in genere: 25%;
 - uffici: 10%.
4. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono presentare apposita dichiarazione indicando il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice EER.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15 e modificato dal comma 677, art. 1, della Legge n. 199/2025. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
3. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste dalla delibera di approvazione delle tariffe TARI, in coerenza con l'allegato I del DPR 158/99.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
8. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999 e delle deliberazioni ARERA.
9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il

- criterio adottato;
- b) individua un criterio di articolazione territoriale che tenga conto della vocazione turistica della località al fine di articolare i costi tra le utenze domestiche e determinare apposita tariffa per i diversi ambiti territoriali in cui insistono le utenze domestiche;
 - c) per effetto della lettera b), definisce, per le utenze domestiche, la tariffa per l'area turistica e la tariffa base;
 - d) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99 compresa la possibilità prevista dalla legge 147/2013 art. 1 comma 652. Ulteriori modifiche ai coefficienti sono ammesse in caso di risultanze concrete che legittimino un diverso coefficiente.

ART. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA.
- 4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle determinazioni dell'autorità di regolazione ARERA.
- 7. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente, ove operante, ovvero al soggetto che ne svolge le funzioni ai sensi della normativa regionale.
- 8. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 9. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 10. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

ART. 12 - SOPPRESSO

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previste nell'allegato I del D.P.R. 158/99 e dell'articolo 9 comma 5 del presente regolamento.
2. Ai sensi della deliberazione ARERA 386/2023, si applicano le componenti unitarie perequative a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:
 - a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
 - b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
 - c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 - NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno dimora abituale nel territorio comunale presunta da residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali che tenga conto della media dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Jesolo.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
4. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa della tariffa di riferimento, a seconda dell'ubicazione. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio si applica dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero da altro documento rilasciato dall'istituto di ricovero attestante lo stato di ricovero permanente.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari come da risultanze

dell'anagrafe comunale della popolazione residente, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della Tipologia tariffaria è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. I locali da ballo in possesso dell'autorizzazione amministrativa prevista dal TULPS sono classificati nella Tipologia 30 "Discoteche night club". La tipologia trova applicazione nelle porzioni di superfici a ciò destinate con esclusione delle zone adibite a somministrazione di alimenti.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
7. I locali destinati a ufficio, servizi igienici, spogliatoi, mense e magazzini non funzionali al processo produttivo delle attività produttive industriali escluse dall'applicazione della Tari ai sensi della nuova definizione di rifiuto urbano sulla base dell'Allegato L-quater e L-quinqies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, sono classificati sulla base delle tipologie tariffarie previste dal DPR 158/99 per la corrispondente destinazione d'uso mediante i seguenti criteri:
 - a) le superfici destinate a servizi igienici e spogliatoi sono tassate con la tipologia *magazzino*;
 - b) le superfici destinate a ufficio sono tassate con la tipologia *ufficio*;
 - c) le superfici destinate a mense sono tassate mediante applicazione della tipologia *mensa*.

ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 29 bis del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine

previsto dall'articolo 29 bis. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 19 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione disciplinata nel presente regolamento e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 20 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 30% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Ai fini della riduzione prevista per il compostaggio, è necessario che gli utenti dichiarino l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti e l'accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte dei soggetti incaricati, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, a pena di decadenza del beneficio.
4. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
6. Il Comune è ente erogatore mediante il GTRU Veritas S.p.A. per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti, disciplinato dal TUBR, approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025, in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, in conformità alla normativa statale e alla regolazione ARERA. Il bonus

è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto, sulla base dell'ISEE e dei flussi informativi resi disponibili dai sistemi nazionali competenti, senza necessità di presentazione di apposita istanza. L'agevolazione consiste in una riduzione della tariffa rifiuti, applicata a una sola utenza domestica per nucleo familiare, secondo le modalità e nella misura stabilite dalla disciplina vigente.

ART. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.
3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 28, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.

7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.
10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.
13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.
14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.

15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per l'uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per l'uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

ART. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RICICLO

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 21 del presente Regolamento, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.
2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.

ART. 23 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento della TARI nei seguenti casi:

- a) Utenze domestiche attive occupate da persone assistite economicamente dal Comune.
 - b) Utenze domestiche occupate da nuclei familiari aventi almeno un componente ultrasessantacinquenne, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Jesolo, che presentino Indicatore di Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive modificazioni e integrazioni) pari a quello individuato per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e successivi provvedimenti. L'importo a carico del Comune è pari a quanto dovuto a titolo di Tari, Tefa e componenti perequative che residuano dopo l'applicazione del Bonus sociale rifiuti.
 - c) Utenza destinata esclusivamente a centri di svolgimento di attività assistenziale e socio educativa a favore di portatori di handicap, condotta da associazioni riconosciute del terzo settore, comunque iscritte all'albo regionale del volontariato e all'albo regionale delle persone giuridiche.
2. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo, l'ufficio competente del Comune trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio, corredato da apposita scheda di attivazione dell'utenza a carico del Comune idoneo ad effettuare la variazione. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo, l'utente deve presentare annualmente l'ISEE sulla base delle regole vigenti in materia.
3. Il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche situate nella zona circostante la discarica di cui all'allegata planimetria, occupate da persone fisiche che abbiano acquisito la residenza anagrafica nello stesso immobile e fino al permanere della stessa, nelle seguenti misure per le seguenti utenze:
- a) 100% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell'area di colore ARANCIO; in caso di utenza beneficiaria del bonus sociale rifiuti, l'importo a carico del Comune è pari a quanto dovuto a titolo di Tari, Tefa e componenti perequative che residuano dopo l'applicazione del Bonus sociale rifiuti.
 - b) 50% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell'area di colore GIALLO; in caso di utenza beneficiaria del bonus sociale rifiuti, l'importo a carico del Comune è calcolato sulla base imponibile al netto del bonus sociale rifiuti.
 - c) 30% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell'area di colore VERDE; in caso di utenza beneficiaria del bonus sociale rifiuti, l'importo a carico del Comune è calcolato sulla base imponibile al netto del bonus sociale rifiuti.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante con caso di invalidità civile pari al 100% certificata dall'autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti nel Comune di Jesolo.

ART. 24 - Soppresso

ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo

maggiorata del 10 %. Per l'anno 2021, la tariffa giornaliera è ridotta del 50% rispetto a quella annuale, in ragione dell'emergenza epidemiologica.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5,16 euro.
8. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
9. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni che si realizzano sul suolo pubblico, organizzati ad iniziativa diretta o indiretta del Comune, vanno computati nella categoria dei costi fissi del piano finanziario degli interventi per la determinazione della tariffa, e non sono soggetti a una autonoma imposizione a titolo di tariffa igiene ambientale né altra debenza. Le iniziative rientranti nel presente comma sono quelle riconosciute di interesse per l'amministrazione comunale caratterizzate da patrocinio o altra forma di sostegno, diretto o indiretto. Restano escluse e dunque assoggettate ad imposizione autonoma gli spazi destinati a promozione e vendita (esempio: mercatini e bancarelle in genere, gioiastre, ecc).
10. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
 - d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
 - f) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
11. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione COSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa.
12. Il tributo giornaliero non è dovuto nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 27 - TRIBUTO AMBIENTALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Venezia.

ART. 28 - RISCOSSIONE

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al soggetto gestore VERITAS S.p.A. tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Il gestore deve garantire la possibilità di pagare mediante sistemi telematici e domiciliazione in conto corrente. Ai fini della

riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il versamento del tributo dovuto dalle utenze domestiche è effettuato in 3 rate, scadenti il 30 maggio – 30 settembre - 16 dicembre; il versamento del tributo dovuto dalle utenze non domestiche è effettuato in 2 rate scadenti il 30 giugno e il 16 dicembre. Le rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del d.l. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
4. In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24”*, il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto.
5. Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinarie previste dal calendario di emissione.
6. Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.
7. La giunta comunale può stabilire scadenze di versamento diverse per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
11. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100)

euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ART. 29 - DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE TARI

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 4. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
 5. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

ART. 29 bis - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE AI FINI TARI

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta

e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 10,00.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo secondo la disciplina contenuta nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Jesolo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Funzionario responsabile e lo comunica al Comune per i successivi adempimenti.

ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli e delle sanzioni e delle spese.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 bis - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi bonari di pagamento;
 - b) solleciti bonari di pagamento;
 - c) lettere di messa in mora;
 - d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, e relative sanzioni e interessi, allorquando la determinazione della tariffa dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Gestore o del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria (Punto Fisco);
 - e) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, e relative sanzioni e interessi, conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già trasmessi, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, e relative sanzioni e interessi, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero gli atti siano predisposti sulla base di meri incroci di dati;
 - g) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - i) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, di sanzioni e interessi o di altri accessori;
 - j) il diniego o la revoca di agevolazioni ove previsto dalle vigenti disposizioni;
 - k) l'irrogazione di sanzioni amministrative e accessorie disciplinata dall'art. 16 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
 - l) gli atti di espropriazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - m) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - n) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - o) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - p) ogni altro atto o documento, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Gestore o del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Gestore che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Gestore di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 4, mediante i quali il Gestore disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile è presuntiva.
7. Per consentire il contraddittorio, il Gestore notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia dei documenti che hanno determinato l'invito al contraddittorio.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato dal Gestore all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato.

ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal gestore Veritas, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Gestore Veritas o dagli altri soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
3. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili;

- b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.
4. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ART. 35 - DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Su richiesta del contribuente, sulle somme richieste prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute su avviso di pagamento secondo un piano rateale predisposto dal gestore, non superiore a 24 rate, alle indicazioni contenute nel suddetto piano e con applicazione del tasso d'interesse legale (cosiddetta dilazione semplice).
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 50,00;
- c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili;
 - da euro 20.000,01 a 60.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
- d) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
 - e) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00 euro. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);
 - f) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c);
 - g) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
 - h) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - i) per importi rilevanti, almeno pari a 40.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale.
 4. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
 8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
 9. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
 10. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ART. 36 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

ART. 36 bis - RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati ai sensi delle disposizioni contenute nella Carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani, approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal primo gennaio 2020.
2. Le modifiche introdotte nell'anno 2021 entrano in vigore dal 01/01/2021.
3. Le modifiche introdotte nell'anno 2023 entrano in vigore dal 01/01/2023.
4. Le modifiche introdotte nell'anno 2026 entrano in vigore dal 01/01/2026.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Planimetria area disagio ambientale

